

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
95/C 186/01	ECU.....	1
95/C 186/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
95/C 186/03	Avviso di imminente scadenza di misure antidumping.....	3
95/C 186/04	Nota all'attenzione degli Stati membri che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda.....	3
95/C 186/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.542 — Babcock/Siemens/BS Railcare) ⁽¹⁾	8
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
95/C 186/06	Proposta di Decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾	9

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	III Informazioni	
	Commissione	
95/C 186/07	Phare — Modernizzazione strade — In nome e per conto del ministero dei Trasporti e dell'Economia marittima — La Direzione generale delle strade pubbliche . . .	14
<hr/>		
	Rettifiche	
95/C 186/08	Attribuzione del servizio di sorveglianza dell'ufficio di armonizzazione del mercato interno (GU n. C 161 del 27. 6. 1995, pag. 18)	15
95/C 186/09	Programma LEONARDO da Vinci (GU n. C 128 del 24. 5. 1995, pag. 23)	15
95/C 186/10	Programma Med-Migration (GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 13)	16
95/C 186/11	Inviti a concorrere in vista della conclusione di contratti (GU n. C 173 dell'8. 7. 1995, pag. 14)	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

19 luglio 1995

(95/C 186/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,3825	Marco finlandese	5,68605
Corona danese	7,26199	Corona svedese	9,64407
Marco tedesco	1,86610	Sterlina inglese	0,844615
Dracma greca	303,184	Dollaro USA	1,34581
Peseta spagnola	161,147	Dollaro canadese	1,83367
Franco francese	6,49151	Yen giapponese	117,960
Sterlina irlandese	0,821467	Franco svizzero	1,55764
Lira italiana	2180,33	Corona norvegese	8,29153
Fiorino olandese	2,09112	Corona islandese	84,6783
Scellino austriaco	13,1257	Dollaro australiano	1,83553
Scudo portoghese	196,313	Dollaro neozelandese	1,99586
		Rand sudafricano	4,90379

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(95/C 186/02)

[Stabiliti il 18 luglio 1995 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione (¹)		Alcázar de San Juan	2,993	78 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione	
Béziers	3,956	103 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	nessuna quotazione		Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,085	107 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	nessuna quotazione		Villarrobledo	3,084	81 %
Perpignan	nessuna quotazione		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (¹)		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	2,891	76 %
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	2,847	74 %
Reggio Emilia	nessuna quotazione		Ravenna (Lugo, Faenza)	3,114	81 %
Treviso	nessuna quotazione (¹)		Trapani (Alcamo)	2,624	69 %
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione		Treviso	nessuna quotazione (¹)	
Prezzo rappresentativo	4,000	104 %	Prezzo rappresentativo	2,958	77 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinpfalz (Oberhaardt)	47,546	57 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	61,731	75 %
Falset	3,543	93 %	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	59,237	72 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (¹)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	3,608	94 %	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione (¹)				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	3,336	87 %			
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,544	93 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,150				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (¹)				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Avviso di imminente scadenza di misure antidumping

(95/C 186/03)

1. La Commissione informa che, fatta eccezione per i casi in cui si procede ad un riesame in conformità della procedura sottomenzionata, le misure antidumping sottoelencate nel quadro seguente scadono alla data ivi specificata, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 ⁽¹⁾ relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2. Procedura

I produttori comunitari possono presentare una domanda scritta di riesame. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in caso di abolizione delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione decide di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

Le domande scritte di riesame presentate dai produttori comunitari a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 suddetto devono pervenire alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle relazioni esterne (divisione I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e non oltre tre mesi prima della data indicata nel quadro seguente.

Se la richiesta di riesame della misura non sarà pervenuta in forma adeguata entro il termine sopraindicato la Commissione potrà non tenerne conto e le misure in questione scadranno automaticamente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento sopracitato.

4. Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3283/94.

Prodotto	Paese d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento (numero e data della GU)	Data della scadenza
Tubi alogeni al tungsteno	Giappone	dazio	Regolamento (CEE) n. 117/91 (GU n. L 14 del 19. 1. 1991)	20. 1. 1996

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

NOTA ALL'ATTENZIONE DEGLI STATI MEMBRI

che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda

(95/C 186/04)

1. Nella riunione del 16 maggio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di istituire un'iniziativa comunitaria nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n.

2082/93 ⁽¹⁾, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 36.

2. Tale iniziativa riguarda l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominate «le contee limitrofe»).

I. Antefatto e obiettivi

3. Con la cessazione della violenza e l'avvio del processo di pace nell'Irlanda del Nord, nel settembre 1994 è stata istituita una Task Force speciale della Commissione, con il compito di studiare nuovi modi per fornire un aiuto concreto all'Irlanda del Nord e alle contee limitrofe, in consultazione con i due Stati membri direttamente interessati. In particolare questa Task Force doveva cercare in che modo sviluppare e adattare le politiche dell'Unione europea per aiutare quanti erano stati più duramente colpiti dal conflitto a vivere insieme, nel rispetto reciproco e nella prosperità.

4. La Task Force ha optato per una consultazione larga ed aperta ed ha operato in stretto collegamento con i parlamentari europei dell'Irlanda del Nord e delle contee limitrofe. Le consultazioni si sono moltiplicate e ci sono state molte valide proposte, presentate dalle amministrazioni locali, dal mondo imprenditoriale, dai sindacati, dalle organizzazioni di volontariato e da altri gruppi. I risultati di questo processo di consultazione sono stati estremamente interessanti e molto utili per i lavori della Task Force.

5. Nella relazione che essa ha presentato alla Commissione nel dicembre 1994, la Task Force ha esaminato le nuove possibilità offerte e i nuovi bisogni emersi con la cessazione della violenza e l'avvio del processo di pace. Essa ha constatato che il miglioramento della situazione in loco e la ricomparsa di prospettive di pace e di riconciliazione dovrebbero offrire nuove possibilità, soprattutto per gli strati più vulnerabili della popolazione. Essa ha rilevato altresì che il processo di pace, se da un lato è fonte di nuove possibilità occupazionali e di nuovi posti di lavoro, dall'altro crea anche nuovi bisogni, come quello di una riconversione professionale. Tuttavia, il nuovo slancio verso la pace spalanca la porta ad una riconciliazione significativa e durevole fra le due comunità divise.

6. La Task Force è giunta alla conclusione che l'Unione europea ha un chiaro interesse a mantenere lo slancio del processo di pace ed un ruolo importante da assolvere in seno ad esso attraverso un programma speciale di aiuto per l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe. Questo programma dovrebbe essere incentrato sulla riconciliazione e dovrebbe andare a beneficio di entrambe le comunità in modo equo ed equilibrato, ma con particolare attenzione alle zone e agli strati della popolazione più svantaggiati. Esso dovrebbe avere inoltre un impatto locale immediato e visibile. La partecipazione dell'Unione europea alla promozione di una pace e di una riconciliazione durevoli fra i suoi cittadini in definitiva dovrebbe andare a beneficio non solo della regione più colpita, ma anche dell'Unione europea nella sua totalità.

7. La Task Force ha raccomandato di articolare il programma speciale di aiuto per l'Irlanda intorno ad una nuova iniziativa comunitaria a favore dell'Irlanda del Nord e delle contee limitrofe.

8. Sulla base della relazione suddetta, la Commissione ha elaborato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, in cui ha appoggiato le raccomandazioni della Task Force. Il Consiglio europeo svoltosi ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 ha quindi accettato il principio di un programma speciale per l'Irlanda del Nord e la concessione di una dotazione finanziaria di 300 milioni di ECU per il periodo 1995-1997.

9. Uno degli elementi chiave della relazione della Task Force e della successiva comunicazione della Commissione era la necessità di promuovere l'inserimento sociale. Il conflitto e le divisioni fra le comunità sono stati uno dei principali fattori di esclusione in Irlanda del Nord, sia a livello sociale, sia a livello di mercato del lavoro. Essi hanno avuto la tendenza a dividere il mercato del lavoro, impedendone così il buon funzionamento e limitando le possibilità di crescita dell'occupazione. Per combattere questa esclusione e promuovere l'integrazione del mercato del lavoro è quindi necessario affrontare i problemi di fondo che hanno determinato il deterioramento del tessuto sociale ed economico nell'Irlanda del Nord. La questione fondamentale della comprensione e della comunicazione dovrebbe essere affrontata avviando un processo di riconciliazione che poggia sulla solidarietà esistente tra le comunità urbane e rurali delle zone più svantaggiate dell'Irlanda del Nord.

La gravità del problema dell'esclusione nell'Irlanda del Nord, ma anche l'occasione unica che si offre di cambiare e migliorare la situazione ora che la violenza è cessata, richiedono soluzioni radicali. Per affrontare i problemi alla radice bisognerà combinare in modo flessibile misure economiche e sociali d'intervento in diversi settori, fra cui l'istruzione prescolastica, la sanità, gli alloggi e la cooperazione intercomunitaria.

II. Priorità d'azione

10. Sulla base delle sue consultazioni e delle deliberazioni che ad esse hanno fatto seguito la Task Force ha identificato cinque settori su cui sarà opportuno concentrarsi in via prioritaria per consolidare il processo di pace:

- occupazione,
- rinascita urbana e rurale,
- sviluppo transfrontaliero,
- inserimento sociale,
- investimenti produttivi e sviluppo industriale.

11. Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione ha indicato i punti chiave da affrontare all'interno di queste priorità:

i) *Occupazione*

Misure atte a incrementare la crescita economica e l'occupazione e a sostenere e rafforzare la crescita prevista in settori quali il turismo (compreso l'agriturismo). Bisognerebbe inoltre sostenere le misure per la riconversione della manodopera in esubero, potenziare gli sforzi a favore dei giovani e dei disoccupati di lunga durata e rafforzare la presenza femminile nel mondo del lavoro.

ii) *Rinascita urbana e rurale*

Promozione di uno sviluppo locale di vasta portata e di un processo di rinnovamento economico e sociale, in particolare attraverso il miglioramento dell'ambiente fisico e sociale nelle aree urbane, nelle città, nelle zone rurali e nei villaggi più duramente colpiti.

iii) *Sviluppo transfrontaliero*

Diverse misure intese a sfruttare le possibilità di un maggiore sviluppo transfrontaliero offerte dalla nuova situazione.

iv) *Inserimento sociale*

Ricerca di vie di riconciliazione promuovendo la cooperazione di base tra le due comunità, e se del caso la cooperazione transfrontaliera, in particolare nelle zone più svantaggiate dell'Irlanda del Nord e delle contee limitrofe e azioni intese ad affrontare le difficoltà specifiche incontrate dai gruppi sociali più vulnerabili o altrimenti svantaggiati (vittime, bambini, giovani e quanti in passato sono stati coinvolti nelle violenze, compresi i prigionieri e gli ex prigionieri). Combinazione di misure economiche e sociali, che comprendano contatti e scambi, secondo modelli che si sono rivelati efficaci in altri programmi comunitari. Tutte queste misure debbono essere flessibili, debbono permettere di reagire al cambiamento e debbono costituire un quadro di sostegno per quanti desiderano contribuire attivamente al processo di riconciliazione (quartieri, comunità, servizi di assistenza per la gioventù, ONG, organizzazioni di base, gruppi di donne, enti locali ecc.)

v) *Investimenti produttivi e sviluppo industriale*

Rafforzamento delle strutture esistenti per promuovere gli investimenti produttivi, lo sviluppo industriale, la competitività e i servizi, con particolare riguardo allo sviluppo delle PMI.

III. *Misure possibili*

12. In questa sezione si propone un elenco indicativo delle misure possibili all'interno dei cinque settori prioritari di cui sopra. Altre misure non menzionate potrebbero esse prese in considerazione ai fini di un aiuto.

i) *Occupazione*

- messa a punto di meccanismi che consentano di prevedere le tendenze del settore industriale, e in particolare creazione di osservatori che studino le qualifiche e il mercato del lavoro;
- miglioramento dei servizi di formazione, di orientamento e di consulenza, e in particolare formazione dei formatori e sviluppo di moduli per la parità di opportunità;
- progetti di formazione innovativi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle donne, formazione combinata, formazione ed esperienza lavorativa per i giovani;
- miglioramento e sviluppo del sistema di formazione per gli occupati, in particolare sviluppo della gestione;
- collocamento, progetti occupazionali comuni che combinino una formazione di buona qualità con l'esperienza lavorativa;
- iniziative occupazionali a livello locale, con particolare riguardo a quelle che sfruttano nuove fonti di lavoro (ad es. ambiente, servizi di assistenza);
- iniziative intese ad aiutare i giovani in particolare a sviluppare capacità imprenditoriali e professionali;
- creazione di centri di collocamento specializzati collegati con i datori di lavoro, che forniscano dati aggiornati sul tipo di lavori, di specializzazioni e di competenze richieste, informazioni sulle possibilità di formazione, orientamento al lavoro, consulenza, riciclo, aiuto al lavoro autonomo per la riconversione della manodopera in esubero;
- servizi che consentano alle persone a carico di accedere più facilmente alle possibilità di formazione, istruzione ed occupazione;
- rafforzamento dell'innovazione e della RST, specie nelle PMI, con la creazione di più stretti collegamenti fra istituti di istruzione, centri di ricerca e aziende;
- promozione del turismo, compreso l'agiturismo e il turismo legato al patrimonio locale;
- formazione alla gestione per le PMI.

ii) *Rinascita urbana e rurale*

- sviluppo, formazione e incremento del potenziale produttivo relativo alla rinascita urbana e rurale;
- investimenti volti a risolvere i problemi materiali delle barriere create per evitare scontri (peace lines);
- trasformazione di alcune zone in zone pedonali;
- sistemazione di parchi e campi di gioco per i bambini;
- sviluppo delle zone rurali, valorizzazione del paesaggio, risanamento e sviluppo di siti abbandonati;
- misure che rispondano ai bisogni degli abitanti delle campagne, in particolare piccole infrastrutture rurali;
- sviluppo delle comunità, in particolare creazione di partnership locali per la preparazione e la gestione di piani di sviluppo integrati;
- aiuto alla modernizzazione del commercio nelle zone urbane e rurali;
- misure collettive e fornitura di infrastrutture per la pesca, l'acquacoltura e la pesca da diporto;
- fornitura di servizi alle piccole imprese;
- aiuto allo sviluppo di attività sociali, culturali e artistiche.

iii) *Sviluppo transfrontaliero*

- intensificazione della cooperazione commerciale, economica e agricola;
- potenziamento delle infrastrutture mediante il ripristino di strade e ponti transfrontalieri chiusi e il miglioramento delle reti di distribuzione dell'energia;
- azioni congiunte in campo veterinario, alimentare e forestale;
- azioni congiunte in campo ittico e dell'acquacoltura;
- cooperazione fra enti locali, commissioni sanitarie, mondo imprenditoriale (in particolare PMI), responsabili dell'istruzione e della formazione, istituti sanitari, organizzazioni di volontariato e altri gruppi;
- aiuto alle associazioni di imprese (commercializzazione, RTS) su base transfrontaliera.

iv) *Inserimento sociale*

- sviluppo delle capacità di base e partnership intercomunitarie intese a promuovere la riconciliazione, in settori quali la cultura e le arti, le attività ricreative, l'ambiente, l'assistenza, l'istruzione informale, l'uguaglianza delle opportunità, e ciò anche nel luogo di lavoro. Queste partnership

dovrebbero avere un motore locale, dovrebbero coinvolgere tutti gli interessati e per la loro stessa concezione, come pure a livello di gestione, dovrebbero offrire alle due comunità la possibilità concreta di riunirsi e di lavorare per la riconciliazione. A tal fine sarà necessario un aiuto per le seguenti misure:

- studio dei problemi che si presentano e delle opportunità che si offrono a livello locale e a livello intercomunitario,
- miglioramento a livello locale delle capacità e delle qualifiche necessarie per lo sviluppo delle comunità;
- elaborazione di piani economici e sociali di interesse comune, che prevedano la partecipazione di zone transfrontaliere,
- aiuto ai gruppi di donne e alle loro attività, sia a livello locale, sia a livello transfrontaliero, promuovendo le iniziative che permettono di superare la barriera generazionale,
- dialogo e scambi fra gli enti locali, le collettività locali e le ONG;
- misure intese a promuovere il pieno inserimento dei bambini e dei giovani (istruzione prescolastica e servizi di assistenza per l'infanzia, aiuti allo sviluppo di una scolarizzazione integrata, specie a livello secondario, servizi di assistenza alle famiglie, collegamenti tra casa, scuola, comunità, lavoro, intensificazione degli interventi di sostegno e di recupero, sforzi per accrescere i livelli di istruzione raggiunti e azione intesa a promuovere gli aspetti culturali comuni come pure il riconoscimento della diversità culturale);
- misure intese a migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi previsti per gli strati più vulnerabili della popolazione e per le persone svantaggiate, in particolare formazione dei formatori, miglioramento della ricerca e dell'individuazione dei problemi di esclusione, promozione di attività di mutua assistenza e servizi di volgarizzazione;
- misure intese a promuovere il pieno inserimento di gruppi vulnerabili o svantaggiati (comprese le vittime della violenza e gli ex criminali), in particolare orientamento e consulenza specifica, sostegno psicologico, alloggio, consulenza e assistenza sociale, istruzione per gli adulti;
- messa a punto di azioni modello innovativo a favore della riconciliazione e in particolare sostegno alle azioni internazionali che rendano possibili iniziative comunitarie, intercomunitarie e

transfrontaliere atte a promuovere uno scambio di opinioni e a trarre insegnamento da altre situazioni in cui si è arrivati ad una risoluzione dei conflitti e che permettano altresì alle due comunità di uscire dal loro isolamento, come i gemellaggi di comuni (urbani e rurali), di scuole, di gruppi di volontari e di altri gruppi, ecc., con la possibilità di un aiuto da parte di un terzo partner esterno alle regioni coperte dall'iniziativa.

v) *Investimenti produttivi e sviluppo industriale*

- aiuto alla commercializzazione (in particolare alle PMI);
- misure atte a rafforzare la RST e le sue applicazioni (soprattutto nelle PMI);
- accesso ai fondi per i capitali di avviamento e i capitali di rischio;
- abbuoni di interesse per le PMI attraverso la BEI;
- misure intese a migliorare i legami tra le grandi imprese e le PMI e a promuovere le reti di fornitori locali.

IV. Contributo comunitario al finanziamento dell'iniziativa

13. Il programma operativo stabilito nel quadro dell'iniziativa sarà finanziato congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri interessati. Il contributo comunitario ammonta a 300 milioni di ECU per i primi tre anni (1995-1997). Un ulteriore finanziamento per gli ultimi due anni sarà subordinato ad un riesame sulla base di una relazione della Commissione. È anche possibile la concessione di prestiti da parte della BEI. La Comunità finanzia fino al 75 % dei costi delle misure adottate nel quadro dell'iniziativa.

La Commissione ritiene che, per massimizzare i vantaggi dell'iniziativa, bisognerebbe procedere ad una ripartizione indicativa dell'aiuto fra le zone interessate: Irlanda del Nord da una parte e contee limitrofe dall'altra. La Commissione pensa inoltre che la realizzazione di vere e proprie azioni transfrontaliere costituisca un elemento essenziale per il successo del programma e che pertanto una parte consistente dell'aiuto dovrebbe essere ad esse destinata. A titolo indicativo, ciò significherebbe che fino all'80 % dell'aiuto verrebbe destinato alle azioni intraprese nell'Irlanda del Nord e non meno del 20 % alle azioni nelle contee limitrofe. Inoltre almeno il 15 % dell'importo complessivo dell'aiuto andrebbe riservato ad azioni realizzate in un contesto transfrontaliero.

V. Attuazione

14. Entro due mesi dalla data della presente nota gli Stati membri interessati devono presentare proposte dettagliate per un programma operativo, che potrebbe prevedere una o più sovvenzioni globali, in cui siano brevemente descritte le azioni da realizzare nell'Irlanda del Nord, nelle contee limitrofe e in un contesto transfrontaliero.

Nelle proposte deve figurare una valutazione della situazione, un elenco degli obiettivi da raggiungere, un calendario nonché i criteri e le procedure da seguire per l'attuazione, il controllo e la valutazione. Nel corso e alla fine del periodo di programmazione la Commissione, nell'ambito di una partnership con gli Stati membri, valuterà i risultati del programma. Il Parlamento europeo, il comitato di gestione delle iniziative comunitarie e i comitati di controllo interessati saranno informati dei risultati di tali valutazioni e delle azioni in base ad essi intraprese.

Nella preparazione delle proposte dovranno essere adeguatamente coinvolti enti locali, imprese, sindacati, gruppi a livello comunitario e associazioni a carattere volontario. Nel periodo di attuazione e di controllo del programma dovranno essere adottate disposizioni che costituiscano un meccanismo di consultazione continua di tali organismi, per esempio sotto forma di una piattaforma consultiva.

15. Il contributo comunitario potrà essere assegnato ad una amministrazione pubblica centrale oppure, a titolo di esempio, sotto forma di sovvenzioni globali, potrà essere versato direttamente ad organismi decentrati responsabili dell'attuazione e designati dallo Stato membro interessato, fra i quali potrebbero figurare gli enti locali, le associazioni a carattere volontario, i gruppi a livello comunitario e gli organismi responsabili della gestione delle azioni transfrontaliere che implicano delle spese in tutti e due gli Stati membri.

16. Dal momento che per l'attuazione di questa iniziativa è auspicabile un approccio integrato, bisognerebbe porre in essere dei meccanismi che garantiscano la coerenza e la complementarietà dell'iniziativa con le misure di aiuto esistenti (in particolare il Docup per l'Irlanda del Nord, il QCS per l'Irlanda e le iniziative comunitarie in corso), ma anche con gli interventi di altri organismi, quali il Fondo internazionale per l'Irlanda. A livello di sottoprogrammi e/o di misure i dispositivi di controllo (sottocomitati) dovrebbero essere adeguati alla materia in esame.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che la gestione del programma, attraverso il comitato di controllo, faciliti un vero coinvolgimento dal basso, permettendo agli enti e ai gruppi locali di partecipare all'orientamento e al controllo della spesa, in modo da favorire

realmente gli interessi locali. Nella fase di preparazione, oltre ai rappresentanti dei due governi, saranno coinvolti gli enti locali, il mondo imprenditoriale, i sindacati, i gruppi a livello comunitario e le organizzazioni a carattere volontario.

Anche se questa iniziativa ha una sua identità precisa e distinta, dovrà essere presentata regolarmente una relazione al comitato di controllo del Docup, per l'Irlanda del Nord, e al comitato di controllo del QCS, per l'Irlanda.

17. I due governi dovranno dimostrare il carattere addizionale dell'aiuto (compreso il contributo finanziario dei due Stati membri), al di là di quanto già stabilito in materia per l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, rispettivamente nel Docup e nel QCS.

Al momento di istituire l'iniziativa comunitaria di cui trattasi, la Commissione e gli Stati membri interessati concorderanno dei dispositivi precisi (in particolare per quanto riguarda la frequenza delle valutazioni) per verificarne il carattere addizionale.

18. Per promuovere il pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate e per realizzare efficacemente l'approccio dal basso, essenziale per il successo dell'iniziativa, dovrà essere garantita un'assistenza tecnica sia in fase di preparazione, sia in fase di attuazione del programma. Durante la fase di preparazione la Commissione fornirà

l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione delle misure concernenti le priorità e per la definizione dei meccanismi di attuazione.

Il programma presentato congiuntamente dai due Stati membri dovrebbe prevedere un fondo per l'assistenza tecnica durante l'attuazione del programma.

Detta assistenza tecnica può includere:

- diffusione di informazioni e altre azioni di sensibilizzazione;
- l'intervento di consulenti e di esperti per la valutazione intermedia del programma e in particolare per il riesame iniziale del suo funzionamento, previsto nel terzo anno di attuazione;
- finanziamento di seminari, conferenze ecc., che facilitino la realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa, e cioè la pace e la riconciliazione;
- la creazione di un meccanismo di coordinamento che sviluppi il potenziale esistente a livello delle comunità e delle associazioni a carattere volontario, segnatamente nei gruppi di donne, che aiuti i gruppi locali a elaborare proposte e processi di valutazione e che abbia altresì una funzione di animazione e costituisca una risorsa comune per lo sviluppo del progetto.

Le possibilità di accesso al finanziamento saranno oggetto di una vasta pubblicità e verranno diffuse ampie informazioni in merito.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.542 — Babcock/Siemens/BS Railcare)

(95/C 186/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30 giugno 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
 Task Force Fusioni
 Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
 B-1049 Bruxelles
 Telefax: (32-2) 296 43 01

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di Decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(95/C 186/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 243 def. — 95/0142(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 giugno 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/207/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 5, prevede che il Consiglio adotti, entro il 30 giugno 1995, disposizioni per una partecipazione comunitaria che potrebbero applicarsi dal 1° gennaio 1996;

considerando che la politica comune della pesca, garante della perennità delle risorse alieutiche e quindi dell'occupazione in questo settore economico, può raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso il rispetto delle sue norme ed un controllo efficace delle stesse;

considerando che gli obiettivi e le norme suddette sono stabiliti in primo luogo dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾ e dal regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ot-

tobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati membri, quando provvedono ad attuare un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, assolvono ad un obbligo di interesse comunitario;

considerando che è quindi opportuno prevedere una partecipazione della Comunità alle spese di controllo sostenute da alcuni Stati membri;

considerando che la mole del compito di controllo non è commisurata per ciascuno Stato membro alle sue possibilità finanziarie e può costituire talora un onere eccessivamente gravoso;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 686/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽⁵⁾ prevede, a favore dell'Irlanda, al fine di migliorare i controlli, un contributo finanziario supplementare della Comunità, anche per le spese di funzionamento, nel rispetto delle pratiche comunitarie consentite e nel quadro degli orientamenti finanziari;

considerando che la partecipazione comunitaria totale dovrebbe limitarsi ad uno stanziamento di bilancio di 41 milioni di ECU all'anno per un periodo di cinque anni (1996-2000) e che i mezzi finanziari corrispondenti figureranno negli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che ogni partecipazione deve essere subordinata alla condizione che il controllo esercitato dagli Stati membri beneficiari raggiunga un livello soddisfa-

⁽¹⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64.⁽²⁾ GU n. L 101 del 20. 4. 1994, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

cente, sia in mare che a terra, e che l'efficacia del controllo suddetto deve risultare in modo evidente dalla relazione annuale di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite nella presente decisione, la Comunità può partecipare al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca previsto dal regolamento (CEE) n. 2847/93, modificato dal regolamento (CEE) n. .../95. Le spese che possono essere riconosciute imputabili sono quelle concernenti:

- a) l'acquisto o l'ammodernamento di attrezzature di controllo;
- b) le azioni specifiche destinate a migliorare la qualità e l'efficacia del controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse, di durata non superiore a due anni.

Queste spese devono contribuire alla mobilitazione dei mezzi di controllo, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2. La partecipazione della Comunità riguarda le spese imputabili sostenute dagli Stati membri tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000.

Per spese imputabili si intendono gli obblighi giuridici e finanziari contratti dalle autorità nazionali nel periodo suddetto.

3. L'importo massimo delle spese comunitarie ritenuto necessario per la realizzazione dell'azione istituita dalla presente decisione ammonta a 41 milioni di ECU all'anno.

4. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio. La partecipazione della Comunità è concessa nel limite degli stanziamenti destinati a tal fine nel bilancio comunitario.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) riguarda le spese di investimento relative in particolare all'acquisto o all'ammodernamento di:

- navi, aeromobili e veicoli terrestri adibiti alla sorveglianza e al controllo delle attività di pesca;
- sistemi di localizzazione e di registrazione delle attività di pesca (comprese le attrezzature installate a bordo delle navi da pesca);

— sistemi di registrazione, gestione e trasmissione dei dati relativi al controllo, comprese applicazioni informatiche/software.

Le spese suddette sono imputabili nel limite della loro effettiva utilizzazione per l'attuazione del regime di controllo di cui all'articolo 1.

2. La partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) riguarda le spese imputabili, destinate a rendere più efficace l'applicazione della politica comune della pesca, relative ad azioni e progetti di durata non superiore a due anni, aventi come obiettivo:

- a) l'attuazione dei programmi d'ispezione comuni previsti all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93;
- b) la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie atte a migliorare il controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse;
- c) l'attuazione di programmi di controllo specifici stabiliti su iniziativa comunitaria e realizzati dallo o dagli Stati membri interessati;
- d) i programmi per l'informatizzazione del trattamento e degli scambi di dati messi a punto di comune accordo tra più Stati membri ed eventualmente con la Commissione;
- e) altre azioni di controllo di interesse comunitario da decidere per il futuro.

3. La partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), può riguardare altresì le spese imputabili aventi per oggetto la formazione degli agenti nazionali associati al controllo, in particolare in uno Stato membro diverso da quello in cui sono in servizio.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità non potrà superare, per Stato membro e per anno, il tasso del:

- 35 % dell'importo delle spese imputabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- 50 % dell'importo delle spese imputabili di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere di applicare un tasso superiore, in particolare ai seguenti fini:

- per permettere la realizzazione di un'azione concertata tra Stati membri e Commissione atta a porre rimedio a difficoltà di controllo in un settore di particolare interesse comunitario;
- per permettere la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie atte a migliorare il controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse.

La quota finanziaria annua riservata a tali azioni è limitata al 15 % della dotazione di bilancio.

3. La Commissione può, in deroga al paragrafo 1, decidere di applicare un tasso superiore per permettere, a favore dell'Irlanda, al fine di migliorare i controlli, un contributo finanziario supplementare della Comunità, esteso anche alle spese di funzionamento seguenti:

- remunerazione degli agenti nazionali associati al controllo, che occupino posti supplementari creati dopo il 1° gennaio 1996 nel quadro di un programma dettagliato di ispezione e di controllo, per un periodo non superiore ad un anno, di determinate attività alieutiche e zone di pesca;
- spese di formazione e di informazione degli agenti nazionali associati al controllo;
- spese di equipaggiamento degli agenti nazionali associati al controllo;
- spese risultanti dai controlli affidati a società di sorveglianza.

Il contributo finanziario alle spese di funzionamento a favore dell'Irlanda è concesso nel limite di un importo complessivo di 2 milioni di ECU all'anno.

Articolo 4

1. Gli Stati membri che intendano beneficiare di una partecipazione finanziaria presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 1995:

- a) un programma quinquennale dei controlli che essi effettueranno nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il programma di controllo deve comprendere in particolare gli obiettivi della programmazione delle azioni di controllo e di ispezione, le misure operative previste e i risultati attesi.
- b) un programma previsionale delle loro spese annuali per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le quali intendano ottenere una partecipazione finanziaria della Comunità.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per la prima volta nel 1995 e in seguito ogni anno, una relazione concernente i progressi realizzati rispetto alle previsioni e gli adattamenti da apportare al programma dei controlli. Tale relazione costituirà un capitolo specifico della relazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo debbono permettere alla Commissione di assicurare un controllo adeguato delle spese relative all'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

Articolo 5

1. Gli Stati membri che intendano beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per le spese di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 30 settembre 1995 ed in seguito entro il 31 maggio di ogni anno, una domanda di contributo per l'anno successivo recante le informazioni indicate ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato. Le domande pervenute dopo tali date saranno prese in considerazione solo in casi eccezionali debitamente giustificati.

2. La domanda di contributo deve essere presentata nel quadro dei programmi di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione decide, per la prima volta entro il 31 dicembre 1995 e in seguito entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio:

- sull'imputabilità delle spese previste;
- sul tasso di partecipazione finanziaria della Comunità;
- sulle condizioni a cui la partecipazione finanziaria potrebbe essere eventualmente subordinata.

Articolo 7

Su richiesta giustificata dello Stato membro la Commissione può concedere anticipi fino ad un importo pari al 25 % della partecipazione comunitaria annua. Tale anticipo andrà dedotto dall'importo definitivo della partecipazione comunitaria alle spese imputabili effettivamente sostenute.

Articolo 8

Qualora uno Stato membro decida di non effettuare in tutto o in parte le spese che la Commissione ha giudicato imputabili, conformemente al disposto dell'articolo 6, esso ne informa al più presto la Commissione precisandone le incidenze sul suo programma di controllo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri presentano le loro domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

2. All'atto della presentazione della domanda di rimborso delle spese gli Stati membri fanno verificare e certificare da un'autorità nazionale di controllo che le spese siano state effettuate nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente decisione e in particolare di quelle di cui al punto 4 dell'allegato.

3. Se nella domanda vi sono elementi che indicano che non sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione procede ad un esame approfondito del caso, invitando in particolare lo Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine determinato. Se l'esame conferma il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione fissa un termine appropriato affinché lo Stato membro possa conformarsi alle condizioni suddette. Se allo scadere di tale termine lo Stato membro non ha dato seguito alle raccomandazioni, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere la partecipazione nel settore di intervento di cui trattasi.

Articolo 10

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per espletare le sue funzioni a norma della presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che permettono di verificare la destinazione dei mezzi di sorveglianza e di controllo oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità in virtù della presente decisione.

Qualora ritenga che i mezzi suddetti non vengano utilizzati per le finalità stabilite e conformemente alle condizioni ivi previste, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato. In tal caso quest'ultimo avvia un'inchiesta amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione sugli sviluppi e sui risultati dell'inchiesta e le trasmette quanto prima copia del rapporto d'inchiesta, nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura del rapporto.

Articolo 11

La Commissione può effettuare tutte le verifiche che essa reputi necessarie per accertare se gli Stati membri hanno adempiuto alle condizioni e ai compiti che incombono loro a norma della presente decisione; gli Stati membri sono tenuti ad assistere i funzionari designati a tal fine dalla Commissione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano salvo restando quelle dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

1. La domanda di contributo di cui all'articolo 5 elenca le spese previste per gli anni successivi, precisando in particolare:
 - lo scadenziario delle spese previste;
 - le caratteristiche tecniche e il costo delle attrezzature, le modalità di pagamento previste, nonché il loro obiettivo di controllo rispetto al programma;
 - l'impiego previsto delle attrezzature e la data della loro entrata in servizio;
 - la natura e il costo delle azioni specifiche destinate a migliorare la qualità e l'efficacia del controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse nonché precisazioni sulla loro durata prevedibile.
2. Gli Stati membri giustificano le azioni suddette sulla base dei seguenti criteri:
 - gli obiettivi perseguiti nell'ambito delle spese che essi intendono effettuare;
 - i risultati attesi dalle spese previste;
 - nel caso di spese destinate all'acquisto di navi, di aeromobili o di veicoli terrestri, il periodo di tempo per il quale gli stessi saranno adibiti al controllo della pesca;
 - il modo in cui sono stati utilizzati eventuali contributi finanziari concessi in virtù della decisione 89/631/CEE e della presente decisione, in anni precedenti;

— il miglioramento nell'efficacia dei controlli della pesca effettuati in mare e a terra dallo Stato membro di cui trattasi, nel periodo anteriore alla domanda, nel quadro di un programma di cui all'articolo 4, e il miglioramento atteso dalla spesa prevista.

3. Lo Stato membro precisa inoltre per ciascuna azione i seguenti elementi:

- la prevenzione, la ricerca e il perseguimento delle infrazioni alla politica comune della pesca;
- la presenza nella normativa nazionale e l'effettiva applicazione di sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni, atte a scoraggiare efficacemente ulteriori infrazioni della stessa natura;
- l'attendibilità dei dati relativi alle catture comunicati alla Commissione dallo Stato membro e il successo di quest'ultimo nel prevenire il superamento dei propri contingenti;
- l'entità e l'efficacia delle risorse umane e materiali destinate al controllo della pesca;
- i vari tipi di attività alieutiche esercitate nella sua zona di pesca;
- il grado di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione nel controllo della pesca;
- se del caso, il contributo al controllo della pesca nelle zone disciplinate da convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente, l'entità e l'efficacia del controllo in questione;
- lo sforzo di controllo esercitato per quanto riguarda le attività di pesca svolte dalle sue navi in alto mare.

4. Il rimborso delle spese e il pagamento di anticipi si effettuano solo se sono state rispettate le disposizioni delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di forniture, nel senso che i questionari relativi agli appalti pubblici, debitamente compilati, devono riferirsi agli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblici pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Qualora gli avvisi non siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati rispettando la normativa comunitaria.

La Commissione può richiedere qualsiasi informazione essa reputi necessaria per valutare se la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi in duplice copia, che comprendano almeno i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro e il o i fornitori di servizi nonché le prove di pagamento relative. Per poter essere ammesse al rimborso le singole spese debbono figurare su un estratto ricapitolativo che indichi esplicitamente per ciascuna spesa l'oggetto della spesa, il legame con il programma proposto e l'importo al netto dell'IVA.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Modernizzazione strade

In nome e per conto del ministero dei Trasporti e dell'Economia marittima

La Direzione generale delle strade pubbliche

(95/C 186/07)

Invita gli imprenditori in possesso dei requisiti necessari, che abbiano esperienza e referenze sufficienti in materia di contratti analoghi, a presentare offerte in plico sigillato per la fornitura di manodopera, materiali, attrezzature e servizi necessari al completamento dei lavori di:

Modernizzazione della strada nazionale n. A-6, sezione 1: confine di Stato - svincolo di Kolbaskowo (dal km 0+000 al km 3+800).

I lavori saranno eseguiti nel quadro dell'assistenza tecnica e finanziaria fornita dall'Unione europea alla Repubblica di Polonia nell'ambito del programma Phare.

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutti gli offerenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi beneficiari del programma Phare.

Il progetto comprende la modernizzazione dei tratti di strada esistenti (scavi, drenaggio, bitumazione).

Inizio previsto dei lavori: 27. 11. 1995.

Durata: 12 mesi.

I candidati interessati e in possesso dei requisiti richiesti, possono richiedere ulteriori informazioni e acquistare il fascicolo di gara completo all'indirizzo qui di seguito riportato, a partire dal 17. 7. 1995, nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 15, certificando l'avvenuto pagamento dell'importo di 800 PLN non rimborsabili. Indirizzo:

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP), Phare Programme Management Unit, ul. Wspólna 1/3, ufficio n. 380, PL-00-921 Warszawa.

I pagamenti devono essere effettuati sul cc n. 1052-5568-223 intestato alla GDDP presso la NBP O/W-wa.

Le offerte devono essere consegnate, accompagnate da una garanzia in forma accettabile dell'importo di 400 000 PLN all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre il 31. 8. 1995 (12.00).

Le offerte saranno aperte il 31. 8. 1995 (12.05), in presenza dei rappresentanti dei candidati che desiderino assistervi.

RETTIFICHE

Attribuzione del servizio di sorveglianza dell'ufficio di armonizzazione del mercato interno

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 161 del 27 giugno 1995, pag. 18)

(95/C 186/08)

Ufficio di armonizzazione del mercato interno, avenida Aguilera 20, E-03080 Alicante.

Tel. (34-6) 513 91 37. Telefax 513 91 72.

anziché di:

8. b) *Termine ultimo per presentare la richiesta:* 22. 7. 1995.

9. a) *Termine ultimo per la ricezione delle offerte:* 5. 8. 1995.

leggi:

8. b) *Termine ultimo per presentare la richiesta:* Vedi punto 18 + 38 giorni.

9. a) *Termine ultimo per la ricezione delle offerte:* Vedi punto 18 + 52 giorni.

Programma LEONARDO da Vinci

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 128 del 24 maggio 1995, pag. 23)

(95/C 186/09)

Commissione europea, DG XXII «Istruzione, formazione e gioventù», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

Pagina 23, versione FR, colonna di destra, 10ª linea:

Autriche/Austria

anziché:

A-1010 Vienna, tel. (43-1) 531 08 30.

leggi:

A-1010 Vienna, tel. (43-1) 534 08 30.

Programma Med-Migration

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 164 del 30 giugno 1995, pag. 13)

(95/C 186/10)

Commissione europea, Direzione generale delle relazioni economiche esterne, Direzione I/H/2, (scienza 14 - ufficiu 8/56), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 299 02 04

anziché:

8. a) telefax (32-2) 29 99 02 04.

leggi:

8. a) Il numero di telefax della Commissione europea, presso il quale potranno essere richiesti il formulario per le offerte e il capitolato d'appalto è il (32-2) 299 02 04.

anziché:

3. Partecipanti:

Una rete deve associare almeno due partner dei PTM e almeno due partner di due Stati membri dell'Unione europea.

leggi:

3. Partecipanti:

Una rete deve associare almeno un partner dei PTM e almeno due partner di due Stati membri dell'Unione europea.

Inviti a concorrere in vista della conclusione di contratti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 173 dell'8 luglio 1995, pag. 14)

(95/C 186/11)

Commissione europea, Direzione generale XXIII, unità turismo, rue d'Arlon 80, B-1040 Bruxelles.

anziché:

5. Un dossier di gara può essere ottenuto presso la Direzione generale XXIII della Commissione europea all'indirizzo di cui al punto 1, entro e non oltre l' 11. 7. 1995.

leggi:

5. Un dossier d'informazioni può essere ottenuto presso la Direzione generale XXIII della Commissione europea entro e non oltre l'11. 8. 1995.
